



**COMUNE DI ARMENO**

**Provincia di Novara**

**Ufficio di Polizia Locale**



***REGOLAMENTO***

***PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA***

***APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 23 DEL 29/10/2010***

***IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 29/11/2010***

## **SOMMARIO**

Art. 1 – Finalità .....	3
Art. 2 – Individuazione degli impianti .....	3
Art. 3 – Soggetti che effettuano il trattamento dei dati .....	3
Art. 4 – Limite di Utilizzo.....	4
Art. 5 - Pubblicità.....	5
Art. 6 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia .....	5
Art. 7 – Entrata in vigore .....	5

## ***Art. 1 – Finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di impianti di videosorveglianza da installare sul territorio del Comune di Armeno per la attuazione di politiche per la sicurezza urbana, la tutela del patrimonio Comunale e per il controllo degli abbandoni dei rifiuti, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

## ***Art. 2 – Individuazione degli Impianti***

1. L'installazione e messa in opera di impianti di videosorveglianza in sede fissa o mobile è disposta dalla Giunta Comunale per le quantità e le localizzazioni proposte dal Sindaco d'intesa con il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, comunque nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 1 e fermi restando i limiti di utilizzo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Alla data di adozione del presente regolamento il Comune dispone di un impianto Mobile composto da:
  - n. 1 Telecamera fissa con zoom ottico a 27x;
  - n. 1 registratore digitale con rilevazione eventi (Motion Detect);
  - n. 1 Router per accesso al collegamento live, con la tecnologia Wireless;
  - n. 1 pc portatile packard bell per l'accesso live e per lo scarico delle immagini;
  - n. 2 batterie interne per l'alimentazione dell'intero sistema.

## ***Art. 3 – Soggetti che effettuano il trattamento***

1. Spetta al Sindaco, in qualità di titolare, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente regolamento. Nel caso ciò non avvenga, il responsabile del trattamento è individuato, automaticamente, nella persona del Responsabile del Servizio Polizia Locale.
2. Compete al Responsabile per il trattamento, come sopra individuato, designare per iscritto ed in numero limitato e strettamente indispensabile tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. E' responsabile della conservazione delle registrazioni.
4. Gli incaricati svolgono materialmente tutte le operazioni di trattamento, conformando la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile.
5. Ai soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza, siano essi interni o esterni all'amministrazione comunale, viene prescritto di non effettuare alcun trattamento sui dati personali contenuti negli strumenti elettronici. Nel caso ciò non sia tecnicamente possibile e sia ritenuto assolutamente indispensabile, sono consentiti, per effettuare la gestione o manutenzione del sistema, esclusivamente i trattamenti di carattere temporaneo strettamente necessari.

#### ***Art. 4 – Limite di Utilizzo***

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
  - le registrazioni vengono conservate per 24 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
  - soltanto nel caso in cui nell'arco delle 24 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
  - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque vietato, divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

### ***Art. 5 - Pubblicità***

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
  - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
  - b) l'affissione del presente regolamento all'albo pretorio dell'amministrazione.

### ***Art. 6 -Utilizzo dei dispositivi***

1. L'uso degli impianti di video sorveglianza è strumento per l'attuazione di politiche per la sicurezza urbana, per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità delineati nel Provvedimento generale sulla video sorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010. L'attivazione dei sistemi di video sorveglianza è limitata ai casi in cui le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

### ***Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia***

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

### ***Art. 8 – Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.